

Trovarisposte

I nostri esperti

I COMMERCIALISTI
Giorgio Ziliani
Francesco Fassi

dell'Ordine dei commercialisti
ed esperti contabili di Bergamo

I NOTAI
Chiara Arcamone
Angelo Bigoni

del Consiglio notarile di Bergamo

I CONSULENTI DEL LAVORO
Paola Bernardi Locatelli

del Centro studi
consulenti del lavoro di Bergamo

**L'AMMINISTRATORE
DI CONDOMINIO**
Francesco Cortesi

dello Sportello condominio
Sicet-Cisl di Bergamo

Per le tue domande:
compila il coupon e invialo via fax allo **035/386.217**
manda una email a: **trovarisposte@eco.bg.it**
oppure clicca sull'apposita finestra sul nostro sito
specifica chiaramente se vuoi mantenere l'anonimato

Domande al via per i costi sulla videosorveglianza

L'iter per le agevolazioni. Da questa settimana fino al prossimo 20 marzo chi ha installato i dispositivi nel 2016 può chiedere il credito d'imposta



Novità per chi per motivi di sicurezza ha installato lo scorso anno sistemi di videosorveglianza: si può far domanda per il credito d'imposta

MARCO CONTI

Importanti novità dal fisco per tutti i contribuenti che, per motivi di sicurezza, hanno installato durante lo scorso anno sistemi di videosorveglianza digitale, di allarme e di vigilanza. Da questa settimana, e sino al prossimo 20 marzo, i contribuenti interessati ai sopracitati lavori potranno infatti inviare le domande di accesso al credito d'imposta introdotto dalla Legge di Stabilità 2016.

Più in dettaglio, possono chiedere l'agevolazione tutte le persone fisiche che nel corso del 2016 hanno sostenuto spese per l'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o di sistemi di allarme, o spese connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza dirette alla prevenzione di attività criminali.

I costi devono riguardare prevalentemente immobili non utilizzati nell'attività d'impresa o di lavoro autonomo. Nel caso di un uso promiscuo (esempio: abitazione residenziale-uffi-

cio), il credito spetta comunque, anche se nella misura del 50%. Le Entrate chiariscono che la richiesta va inviata telematicamente all'Agenzia, autonomamente oppure tramite intermediario, utilizzando l'apposito software «Creditovideosorveglianza», messo a disposizione gratuitamente sul sito delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) seguendo, dalla homepage, il percorso: Cosa devi fare - Richiedere - Crediti di imposta - Credito d'imposta per le spese di videosorveglianza - Software di compilazione.

Nella domanda vanno indicati il codice fiscale del beneficiario e del fornitore del bene o servizio, e il numero, data e importo delle fatture relative ai beni e servizi acquisiti, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto (Iva).

Importante poi specificare, vista la differenza della percentuale applicata, se la fattura è relativa a un immobile adibito promiscuamente all'esercizio

La rubrica

Come inviare i quesiti agli esperti

Due le strade per presentare le vostre domande agli esperti della rubrica Trovarisposte, commercialisti, notai, consulenti del lavoro e amministratori di condominio. Potete compilare il coupon che trovate nella seconda pagina e inviarlo via fax allo 035.386217 o consegnarlo alla sede de «L'Eco di Bergamo» in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Altrimenti è possibile inviare una mail a trovarisposte@eco.bg.it che trovate anche sul sito www.ecodibergamo.it cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate a quale professionista è rivolto il quesito, le vostre generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro.

d'impresa o di lavoro autonomo e all'uso personale o familiare del contribuente.

I contribuenti hanno comunque la possibilità di presentare un'unica richiesta comprensiva dei dati di tutte le spese sostenute nel 2016: nel caso in cui siano presentate più istanze da un medesimo soggetto, sarà ritenuta valida l'ultima istanza presentata, che sostituisce e annulla di fatto le precedenti domande.

I beneficiari possono utilizzare il credito d'imposta maturato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 241/1997, presentando, esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, il modello F24. Evidenziamo infine che le persone fisiche non titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo, possono utilizzare il credito spettante anche in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commercialisti

RISPOSTA N. 964

L'idropulsore dentale? Non detraibile

Vorrei sapere se il costo dell'acquisto di un idropulsore dentale (strumento che va a sostituire il filo interdentale) è detraibile ai fini Irpef

— LETTERA FIRMATA

L'idropulsore dentale non è annoverato tra i dispositivi medici considerati detraibili. I dispositivi medici per essere considerati detraibili devono infatti rientrare nelle categorie individuate dalle direttive comunitarie e dalle norme legislative italiane e, più precisamente:
- dispositivi medici impiantabili attivi (direttiva 90/385/Cee-decreto legislativo 14/12/1992 n. 507);
- dispositivi medici in genere (direttiva 93/42/Cee-decreto legislativo 24 febbraio 1997 n. 46);
- dispositivi diagnostici in vitro (direttiva 98/79/Ce-decreto legislativo 8 settembre 2000 n. 332).
Sul sito del Ministero della Salute è presente l'elenco, liberamente consultabile, dei dispositivi medici detraibili.

RISPOSTA N. 965

Auto per disabili Quale contributo per l'acquisto?

Sono nella necessità di acquistare un veicolo destinato al trasporto di disabili a beneficio di un mio familiare, fatta salva l'aliquota agevolata iva del 4% e l'esenzione dal versamento del bollo, chiedo cortesemente se sia possibile beneficiare di un «recupero» fiscale ed in quale misura. Ringrazio per l'attenzione.

— LETTERA FIRMATA

Nelle dichiarazioni dei redditi è possibile portare in detrazione il 19% delle spese sostenute per l'acquisto di motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie, e adattati per le limitazioni legate alle capacità motorie delle persone con disabilità e di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti, non udenti, o anche soggetti con disabilità psichica o mentale, di gravità tale da avere determinato il riconoscimento

dell'indennità di accompagnamento, oltre ad invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e dei soggetti affetti da pluriamputazioni. La detrazione spetta una sola volta in quattro anni, spetta nei limiti di spesa di 18.075,99 euro (se il veicolo è stato rubato e non ritrovato, da euro 18.075,99, si sottrae l'eventuale rimborso dell'assicurazione); spetta per un solo veicolo (motoveicolo o autoveicolo) a condizione che lo stesso venga utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio del persona con disabilità. La detrazione legata a questa tipologia d'acquisto si può ripartire in quattro rate di pari importo. La detrazione di cui sopra, spetta quindi alla persona con disabilità, tuttavia può usufruirne (al suo posto) anche il familiare che ne sostiene materialmente la spesa, a condizione che il portatore di handicap sia a suo carico ai fini fiscali. In tal caso, il documento comprovante la spesa può essere indifferentemente intestato al disabile o alla persona di famiglia a carico della quale egli si trovi. La detrazione spetta al contempo anche per le spese di riparazione che non rientrano nell'ordinaria manutenzione (esclusi i costi di esercizio).

Precisazione alla risposta n. 947

In riferimento alla risposta data la settimana scorsa sull'indicazione in dichiarazione dei redditi di offerte destinate alla Caritas, si precisa quanto segue:
- dal momento che, come spiegato, è necessario essere in possesso della documentazione della Onlus attestante la spettanza o meno della detrazione-deduzione, il bonifico deve essere stato effettuato direttamente alla Onlus (e non alla parrocchia, come scriveva il lettore);
- possono essere indicate in dichiarazione dei redditi solo le offerte destinate a una Onlus, quindi nel caso in questione non genericamente alla Caritas (che è un ente ecclesiastico), bensì o all'Associazione Diakonia Onlus, che è il braccio operativo della Caritas diocesana bergamasca, o alla Caritas Italiana Onlus, organizzazione non governativa di natura civile e carattere nazionale.

Notai

RISPOSTA N. 966

**Posso specificare
«parente sgradito»
nella mia eredità?**

Vorrei sapere se a seguito della mia morte, l'eredità che spetta a mio figlio – legittima e altro - dovrebbe essere condivisa con mia nuora, moglie di mio figlio con il quale è – contro il mio parere – in comunione dei beni. Potrei specificare nel testamento che non gradisco che lei riceva nulla a vantaggio di mio figlio oppure, se possibile, di mio nipote, loro unico figlio?

– LETTERA FIRMATA

Ai sensi dell'art. 179 c.c., i beni acquistati per successione, sono beni personali del coniuge che li ha ereditati, a meno che il de cuius non stabilisca nel testamento, di attribuirli alla comunione. Pertanto, alla sua morte la sua eredità si devolverà a favore degli eredi legittimi tra i quali non vi è sua nuora ovvero a favore degli eredi testamentari, a favore dei quali lei disporrà.

RISPOSTA N. 967

**Cointestare mutuo
a soggetti diversi
dal proprietario**

Convivo con mia moglie da 5 anni (sposati da un anno e mezzo) in una casa in provincia di Bergamo. Siamo in separazione dei beni e la casa è stata acquistata e intestata a lei prima del matrimonio: lei ha fatto un piccolo mutuo per finire di pagare la casa, mutuo del quale io sono garante. Ora io vorrei aiutare mia mamma che è in difficoltà a comprare un'altra casa, ma non vorrei intestarla a me per non pagare seconda casa bensì a lei. Quello che chiedo è: possiamo cointestare il mutuo (magari con garante mia moglie) io e mia madre (lei non ha reddito ed offrirebbe l'ipoteca della casa mentre io ho un contratto a tempo indet. come mia moglie) in maniera tale da intestare l'immobile a lei?

– LETTERA FIRMATA

TROVA INCENTIVI

**Enti e società no profit, due milioni
per combattere la violenza di genere**

La direzione generale Giustizia della Commissione Europea mette a disposizione 2 milioni di euro per sensibilizzare i giovani a combattere la violenza di genere. È bene ricordare che l'articolo 1 della dichiarazione Onu sull'eliminazione della violenza contro le donne recita: «È violenza contro le donne ogni atto di violenza fondata sul genere che provochi un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà».

Tornando al bando, il contributo richiesto non può essere inferiore ai 75 mila euro. L'iniziativa, in collaborazione con Regione Lombardia, vuole prevenire l'incidenza della violenza di genere, incoraggiare la denuncia di tali fatti, proteggere e supportare le vittime attraverso l'accrescimento della consapevolezza e la diffusione di una maggior educazione c tra i giovani. Inoltre, vuole incoraggiare il pensiero critico, rendere i giovani più

sicuri nel difendere, tutelare e reclamare i propri diritti, incoraggiare l'intervento di coloro che si trovano ad osservare in terza persona tali fenomeni. enti pubblici, organizzazioni private e internazionali (oltre alle no profit, che possono candidarsi in partenariato con gli enti) consedi in uno stato dell'Ue sono quindi invitate a presentare progetti che prevedano attività di istruzione ed iniziative (campagne, mostre, laboratori); attività di formazione di professionisti e di volontari in contatto con ragazze e ragazzi e che sono o saranno coinvolti nell'educazione al contrasto alla violenza di genere, inclusi gli insegnanti, gli educatori, i consulenti scolastici, i coach sportivi e altre figure professionali e volontarie assimilabili. La durata del progetto non deve superare i due anni. Le candidature vanno inviate entro le ore 17 di mercoledì 8 marzo. Le proposte vanno presentate per via telematica utilizzando il Sistema elettronico di presentazione del Portale Partecipanti (<https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/index.html>).

Ma. Co.



quest'ultimo abbia adeguatamente informato sua nonna circa la possibilità di revoca del precedente testamento. Qualora ciò non sia accaduto, l'attribuzione della somma di denaro in favore dell'associazione potrebbe valere quale legato e avere quindi efficacia.

**Consulenti
del lavoro**

RISPOSTA N. 969

**Quella busta paga
più leggera dopo
6 mesi di malattia**

Sono un impiegato di livello B assunto da un'azienda che applica il Contratto nazionale Gomma Plastica Industria da più di 20 anni. Sono in malattia da 6 mesi consecutivi e ho notato che nell'ultimo mese la mia busta paga è di importo molto più basso rispetto ai mesi precedenti. C'è qualche motivo? Inoltre volevo chiedere conferma del fatto che il mio periodo di conservazione del posto di lavoro sia pari a 12 mesi.

– LETTERA FIRMATA

Il Contratto nazionale Gomma Plastica Industria prevede che i lavoratori assunti con la qualifica di impiegati e con anzianità di servizio superiore a 6 anni abbiano diritto a un periodo di conservazione del posto di lavoro pari a 12 mesi. A decorrere dal 1 gennaio 2016 il Ccnl prevede che, in caso di patologie di carattere oncologico, nel computo del periodo di comportamento non siano tenuti in considerazione i giorni di assenza per malattia per terapie salvavita, certificati dalla struttura

pubblica o convenzionata, fino ad un massimo di un periodo pari al 100% del periodo di 12 mesi. Entro i suddetti termini la retribuzione erogata dal datore di lavoro è pari al 100% della retribuzione del lavoratore per i primi 5 mesi e pari al 66,66% della retribuzione per i successivi 7 mesi. Pertanto, pur non avendo preso visione dei cedolini, riteniamo che sia corretto che la retribuzione percepita a decorrere dal 6° mese di assenza per malattia sia inferiore rispetto alla retribuzione dei primi 5 mesi.

**Amministratore
di condominio**

RISPOSTA N. 970

**Non voglio pagare
spese per un canale
sotto il giardino**

Abito al piano terra di un condominio formato di tre piani. Ho un bel giardino esclusivo che è anche molto vasto, ed è pavimentato con porfido; sotto ci sono dei box, ma non il mio. Il mio giardino confina con la zona ingresso del condominio, anch'essa pavimentata con porfido. Sia il giardino che la zona di ingresso condominiale hanno, ciascuno, alcuni tombini i cui pozzetti sono collegati e serviti da un unico canale di scarico orizzontale che poi corre sotto il mio giardino. Il medesimo canale orizzontale raccoglie pure le acque di un pluviale del tetto. È capitato ora che tale canale orizzontale si sia rotto e abbia creato delle infiltrazioni in un box sottostante il mio giardino. Il condominio mi ha proposto di ripartire la spesa per la riparazione del canale

orizzontale e per i danni creati al box ponendo una metà delle spese a carico mio, e l'altra metà a carico del condominio. Il regolamento di condominio nulla dice circa la proprietà di tale tubo, o degli scarichi in generale. Posso oppormi?

– LETTERA FIRMATA

Per l'impianto di scarico delle acque la presunzione di comproprietà, prevista dall'art. 1117 n. 3 del cc., opera con riferimento alla parte dell'impianto che raccoglie le acque degli appartamenti o delle zone comuni; cioè a quella parte dell'impianto di scarico che presenta l'attitudine all'uso e al godimento collettivo, con esclusione delle condutture che diramandosi da detto canale servono gli appartamenti di proprietà esclusiva. Nel suo caso parrebbe che la porzione dell'impianto di scarico che si è rotta sia proprio al servizio della collettività dei condomini e sia pertanto da ritenersi comune a tutti. Le spese per le relative opere di manutenzione e per i danni arrecati si ripartiscono pertanto tra tutti in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno (art. 1123, 1° c del cc.), salvo diverso patto accettato da tutti.

RISPOSTA N. 971

**È necessario
dotarsi
di termovalvole?**

Abito in una villetta bifamiliare. Una volta era una abitazione unica, poi col tempo mio papà ha ricavato due abitazioni ed io con il tempo sono diventata la proprietaria dell'unità al primo piano che abito con la mia famiglia; l'altra unità al piano terra appartiene a mio fratello che vi abita con mia mamma; mio padre non c'è più. I caloriferi e l'acqua per lavarsi sono riscaldati da una caldaia unica. Mia mamma da sempre provvede a pagare le bollette del gas e pensa al buon funzionamento della caldaia. Anche se la nostra è una villetta bifamiliare, dobbiamo ora dotarci di termovalvole come i condomini?

– LETTERA FIRMATA

Il vostro edificio è diventato già un condominio al momento della prima vendita frazionata. Essendo dotato di impianto centralizzato esso è soggetto agli obblighi di installazione di un impianto di contabilizzazione del calore entro il 30/6/2017, nuovo termine stabilito di recente dal decreto Milleproroghe anche se, apparentemente, non riconosciuto in Regione Lombardia. Rivolgetevi a un termotecnico per verificare se lo sviluppo dell'impianto è a distribuzione orizzontale; in questo caso bastano dei sottocontatori per misurare l'effettivo consumo di calore o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare; diversamente sarà necessaria l'adozione di un sistema con ripartitori e termovalvole (art. 9, c.5 lettera c). Sono fatte salve l'impossibilità tecnica e la non convenienza economica, che devono risultare da relazione di tecnico abilitato.

**@Trova
Risposte**

Il tuo quesito **Rubrica** (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda)

☐ Commercialista ☐ Consulente del lavoro
☐ Notaio ☐ Amministratore di condominio

Dati del lettore

Nome _____ Cognome _____
Indirizzo _____ Città _____
Tel. _____ E-mail _____
Firma _____

Ecco come sottoporre le tue domande agli esperti:

- compila questo **coupon** e invialo via **fax** allo **035.386217**
- consegna il **coupon** alla sede de L'Eco di Bergamo Bergamo - Viale Papa Giovanni XXIII, 118
- manda una **mail** a **trovarisposte@eco.bg.it**
- vai su **www.ecodibergamo.it** e clicca sul banner Trovarisposte

☐ Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito barra la casella qui accanto

Informative privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'Eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Giorgio Gandola.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.

L'ECO DI BERGAMO